

Il mio posto è qui



Decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123



Obbligo scolastico e formativo: 5 anni di scuola primaria, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 2 anni in un percorso di istruzione (scuola secondaria superiore) o di formazione professionale.

Dopo i 16 anni sussiste l'**obbligo formativo**, concepito come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, alunni che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Deroghe assenze le assenze per gravi motivi di salute documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN o le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia) o situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate o iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica o adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi

Il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione

Il nuovo art. 570-ter c.p. punisce:

- al comma 1, l'ipotesi di dispersione assoluta del minore, mai iscritto a scuola, con la reclusione fino a 2 anni.
- al comma 2, l'ipotesi dell'abbandono scolastico per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, con la reclusione fino a 1 anno.

Il Dirigente scolastico
Prof. Ing. Emanuele Diletto